



Le novità del cedolino di LUGLIO

Seconda parte

➤ Premio Variabile di Risultato 2021 (PVR)

Con il cedolino di luglio 2022 sono state inserite anche le voci relative al Premio Variabile di Risultato (PVR), con la seguente modalità:

- **voce 6VU6**: liquidazione delle somme relative alle richieste di rimborso spese presentate in Conto Sociale;
- **voce 2PVP**: importo del PVR destinato inizialmente a Conto Sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la destinazione a previdenza complementare;
- **voce 2PVL**: importo del PVR destinato inizialmente a Conto Sociale e per il quale successivamente è stata richiesta la liquidazione in cedolino;
- **voce 2PVS**: storno dell'importo inizialmente destinato al Conto Sociale, e successivamente indirizzato ad una scelta diversa;
- **voce 1WB6**: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto buoni spesa (rientranti nei fringe benefits);
- **voce 1WR3**: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto servizi e attività ricreative/sportive/culturali;
- **voce 1WY6**: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto viaggi in convenzione;
- **voce 1WR4**: importo utilizzato in Welfare Hub per acquisto bonus benzina DL 21/2022.

L'assoggettamento fiscale del premio PVR liquidato (voce 2PVL), è visibile nella parte bassa del cedolino, sezione fiscale, casella **Imp.10%**: imponibile soggetto ad imposta sostitutiva Irpef 10% fino a € 3.000,00 per tutti coloro che hanno percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro dipendente, comprensivo dei premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva, non superiore a € 80.000 (art. 1, c. 160 L. 11 dicembre 2016, n. 232 Legge di bilancio 2017).

Attenzione: per l'anno 2021, il limite di € 3.000,00 lordi è comprensivo dell'eventuale importo residuo non utilizzato del Conto Sociale dello scorso anno che è stato liquidato con il cedolino di febbraio 2022.

Per questa tipologia di dipendenti, ovvero titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a € 80.000 nell'anno precedente a quello di percezione delle somme, che hanno scelto la liquidazione del PVR in cedolino, sono stati accreditati i contributi INPS pari a 9,19% calcolati su una quota premio fino a €800, in applicazione alla Circolare Inps nr. 104 del 18-10-2018 in tema di decontribuzione, visibili con la **voce 93A1**.



➤ **Indennità Una Tantum €200**

Come previsto dall'articolo 31 del D.L. n. 50 del 17/5/22, con il cedolino di luglio l'azienda ha riconosciuto l'indennità Una Tantum di €200, con voce:

- **1B22** Una tantum 200 DL 50-22 (dipendenti iscritti al fondo INPS)
- **1B2C** Una tantum 200 DL 50-22 (dipendenti iscritti alla cassa CPDEL)

Ricordiamo che la condizione per avere diritto ai 200€ è quella di aver percepito, come da perimetro temporale di riferimento identificato con Circolare INPS nr. 73 del 24 giugno 2022, dal 1.1.2022 al 23.6.2022, una retribuzione imponibile previdenziale almeno per un mese non superiore a €2.692 e di conseguenza avere percepito con il cedolino di maggio e/o giugno 2022 l'esonero contributivo pari allo 0,8% della retribuzione (codice voce retributiva 73DV/73WQ).

L'azienda ha inoltrato, ai beneficiari dell'esonero contributivo, una comunicazione con le istruzioni utili a conferire la dichiarazione prevista dall'art. 31 del D.L. 50-2022 e ottenere, con il mese di luglio 2022, l'indennità Una Tantum di €200.

Tale indennità è prevista **per il solo mese di luglio**; salvo modifiche all'attuale normativa, non saranno riconosciute ulteriori liquidazioni nei prossimi mesi.

➤ **Liquidazione delle imposte a credito o a debito risultanti da Modello 730**

Nel cedolino di luglio sono presenti gli importi a debito o credito relativi alle imposte calcolate sulla dichiarazione dei redditi modello 730/2022 come da prospetto di liquidazione 730/4.

Nel caso di liquidazione imposte con importi a debito:

- **se la retribuzione di luglio non è sufficiente per trattenere l'importo dovuto** (1° rata o in unica soluzione), la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in presenza di ulteriore incapacienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2022 con l'applicazione dell'interesse dello 0,40% mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce. **Si precisa che se l'incapienza è generata dall'adesione al piano Lecoip 3.0, gli interessi saranno oggetto di rifusione nel cedolino di agosto p.v.**



- **Per i colleghi che hanno scelto di rateizzare**, se l'importo a debito è originato dalla contemporanea presenza di importi a credito ed a debito, nel cedolino sono presenti le voci dei tributi in modalità tale che la somma algebrica delle voci stesse sia uguale, mese per mese, all'importo della rata. Le operazioni di liquidazione proseguiranno anche nei prossimi mesi e fino alla chiusura degli stipendi di dicembre.

Le dichiarazioni oggetto di liquidazione sono quelle presentate tramite CAF, professionisti abilitati o direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello precompilato, pervenute al Datore di Lavoro tramite l'Agenzia delle Entrate **entro il 18/7/2022.**

Per necessità di chiarimenti per il proprio cedolino è possibile rivolgersi al proprio sindacalista **FABI** di riferimento oppure scrivere direttamente allo **Sportello Normativa** sul sito www.fabintesanpaolo.eu

Milano, 29 luglio 2022

LA SEGRETERIA **FABI** GRUPPO INTESA SANPAOLO



INTESA  **SANPAOLO**

mail: segreteria@fabintesanpaolo.org
www.fabintesanpaolo.eu